

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 gennaio 2013 — Wahlström/Frontex**

(Causa F-87/11) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Articolo 8 del RAA — Procedimento — Violazione delle forme sostanziali — Competenza)**

(2013/C 147/57)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Kari Wahlström (Alimos, Grecia), (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente

**Dispositivo**

- 1) La decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, del 10 dicembre 2010, di non prorogare il contratto di agente temporaneo del sig. Wahlström è annullata.
- 2) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Wahlström.

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 26.11.2011, pag. 45.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013 — Taghani/Commissione**

(Causa F-93/11) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Concorso generale — Decisione della commissione giudicatrice di non consentire l'ammissione alle prove di valutazione — Mezzi di ricorso — Ricorso giurisdizionale presentato senza attendere la decisione sul reclamo — Ricevibilità — Modifica del bando di concorso successivamente allo svolgimento dei test di accesso — Principio della tutela del legittimo affidamento — Certezza del diritto)**

(2013/C 147/58)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Jamal Taghani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

**Oggetto**

La domanda di annullare la decisione adottata dal Presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/111/10 — Segretari (AST 1) di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione

**Dispositivo**

- 1) La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10, del 15 giugno 2011, di non ammettere il sig. Taghani alle prove di valutazione è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata a versare EUR 1 000 al sig. Taghani.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 26.11.2011, pag. 46.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — van der Aat e a./Commissione**

(Causa F-111/11) <sup>(1)</sup>

**[Funzione pubblica — Retribuzione — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti — Articoli 64, 65, e 65 bis dello Statuto — Allegato XI allo Statuto — Regolamento (UE) n. 1239/2010 — Coefficienti correttivi — Funzionari che prestano servizio a Ispra]**

(2013/C 147/59)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: van der Aat e a. (Besozzo, Italia) (rappresentanti: avv. ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento dei fogli paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2011 e dei fogli paga dei mesi successivi che applicano il nuovo coefficiente correttore per la città di Varese conformemente al regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I ricorrenti si fanno carico delle proprie spese e sono condannati alle spese sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente, si fa carico delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 6 del 7.1.2012, pag. 27.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 — Dalmasso/Commissione**

(Causa F-112/11) (<sup>1</sup>)

**[Funzione pubblica — Retribuzione — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti — Articoli 64, 65, e 65 bis dello Statuto — Allegato XI allo Statuto — Regolamento (UE) n. 1239/2010 — Coefficienti correttivi — Funzionari che prestano servizio a Ispra]**

(2013/C 147/60)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Raffaele Dalmasso (Monvalle, Italia) (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento dei fogli paga del ricorrente del mese di febbraio 2011 e dei fogli paga dei mesi successivi che applicano il nuovo coefficiente correttore per la città di Varese conformemente al regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Dalmasso si fa carico delle proprie spese ed è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente, si fa carico delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 6 del 7.1.2012, pag. 27.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 marzo 2013 — SF (\*) /Commissione**

(Causa F-10/12) (<sup>1</sup>)

**(Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità giornaliera — Trasferimento — Corresponsione dell'indennità giornaliera — Funzionario proprietario di un'abitazione situata presso la nuova sede di servizio — Prova di aver sostenuto i costi originati dall'installazione provvisoria presso la nuova sede di servizio)**

(2013/C 147/61)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: SF (\*) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

**Oggetto**

Funzione pubblica — Domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione recante diniego di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliera.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dal SF (\*).
- 3) SF (\*) sopporterà la metà delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 65 del 3.3.2012, pag. 29.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 19 marzo 2013 — BR/Commissione**

(Causa F-13/12) (<sup>1</sup>)

**(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto)**

(2013/C 147/62)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: BR (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

(\*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.